



Terre e rocce da scavo e i suoi sottoprodotti



Ottobre 2025



Contenuti della sessione

- Quando e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti
- Definizioni ed esclusioni dal campo di applicazione del Dpr 120/2017
- Aspetti tecnici ed amministrativi:
 - ✓ La normale pratica industriale
 - ✓ Deposito intermedio
 - ✓ Trasporto e relativo documento
- I materiali di riporto e la loro gestione
- Analisi delle modifiche introdotte dal Decreto in corso di approvazione








Non rientrano (comma 1) → Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto:

-
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato.
-

La Linea Guida Snpa 54/2019 sulle terre e rocce da scavo fornisce modalità applicative dell'esclusione ed indica i requisiti per l'utilizzo in situ al fine di dimostrare la non contaminazione e l'utilizzo allo stato naturale"

Sono esclusi (comma 2) → ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento :

Sono esclusi (comma 3) :

Sono esclusi (comma 4):
Il suolo scavato non contaminato utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli art. 183 comma 1 lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter cessazione di status di rifiuto.

 Art. 185, D.lgs. 152/06








```

graph TD
    AE[Attività Economica] --> RP[RESIDUO di produzione]
    RP --> SP[SOTTOPRODOTTO se:  
a) la sostanza è originata ed è parte integrante di un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;  
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;  
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;  
d) l'ulteriore utilizzo è legale.  
  
Art. 184-bis comma 1, D.lgs. 152/06]
    RP --> R1[Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006]
    RP --> R2[Art. 184-bis, comma 1, D.lgs. 152/2006]
    
```

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006

Art. 184-bis, comma 1, D.lgs. 152/2006

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Dpr del 13 giugno 2010, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n. 164. (art. 4)

Nel maggio 2019 il Consiglio SNPA ha approvato
le LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE TRS → DELIBERA 54/2019





Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: ESAUSTIVE e CUMULATIVE -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv. 264121)....

ecocamere



QUADRO NORMATIVO



La gestione delle TRS rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 152/06, parte IV

Possono essere escluse quando si riscontrano le condizioni dettate dall'art. 185 D.lgs. 152/06

Possono essere qualificate come sottoprodotti quando si riscontrano le condizioni dettate dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/06

Possono essere sottoposte ad operazioni di recupero → cessare di essere rifiuto quando sono soddisfatte le condizioni dell'art. 184-ter, comma 1, lett. a) b) c) d) del D.lgs. 152/06

Quindi sono le **condizioni** che si verificano
che fanno assumere alle terre e rocce **qualifiche diverse** → quindi un **diverso regime giuridico**

IN PARTICOLARE è nel DPR 120/2017 che è contenuta la disciplina le diverse situazioni:

- Esclusioni art. 24
- Sottoprodotti art. 4 – 22 -> distinti per dimensioni di cantiere
- Deposito temporaneo rifiuti art. 23
- Bonifiche art. 12

La Linea Guida Snpa 54/2019 sulle terre e rocce da scavo considera che per "stato naturale" si debba intendere una terra e roccia da scavo che non ha subito alcun trattamento rientrante tra quelli che il Dpr 120/2017 considera "normale pratica industriale"

ecocamere



TERRE E ROCCE DA SCAVO (TRS)

DPR 13 giugno 2017 n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L 11/11/2014, n. 164. (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) in vigore dal 22/08/2017.

Il DPR 120/2017 ricomprende in un unico atto normativo tutte le disposizioni a supporto della gestione delle TRS

Abroga il DM 10 Agosto 2012 n. 161 – regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle TRS

Modifica:

- Art. 184 bis, comma 2 bis D.lgs. 152/2006
- Art. 41, comma 2 D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *disposizioni in materia ambientale*
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *ulteriori disposizioni in materia di TRS*

ecocamere



Il DPR 13 giugno 2017 n. 120

- è formato da 31 articoli (suddivisi in 6 Titoli) e da 10 allegati
- inserisce le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le condizioni previste
- prevede delle modalità di utilizzo:

 1. al **CAPO II art.8** per cantieri di grandi dimensioni
 2. al **CAPO III art. 20** per cantieri di piccole dimensioni
 3. al **CAPO IV art. 22** per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Le terre e rocce **possono contenere materiali da riporto**, ma non superiore al 20% in peso (la metodologia di calcolo per la quantificazione dei materiali di origine antropica è indicata sull'allegato 10).

È riportata sullo stesso
allegato la formula con cui
calcolare tale %

ecocamere



Il DPR 120/17 modifica alcune definizioni del DM 161/2012 e ne introduce altre



"**terre e rocce da scavo**":

il **suolo escavato** derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006, *per la specifica destinazione d'uso*.

Dove

Il "suolo" è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'art. 3, c. 1, del Dl 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

ecocamere



Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006



		A	B
		Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg^{-1} espressi come ss)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg^{-1} espressi come ss)
Composti inorganici			
1	Antimonio	10	30
2	Arsenico	20	50
3	Berillio	2	10

L. 24 marzo 2012, n. 28 Art. 3
 (Interpretazione autentica dell'[articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006](#), disposizioni in materia di matrici ma disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185 materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)

1. Ferra restando la, commi 1, lettere b) e c), e 4, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo (*costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*)

ecocamere


Il DPR 120/17 modifica alcune definizioni del DM 161/2012 e ne introduce altre



Ancora

"sito" è l'area o porzione di territorio geograficamente definita e perimettrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) → [art. 2 DPR 120/2017](#)

"sito" l'area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti → [art. 240 D.lgs. 152/06](#)



Fonte: Linee guida ISPRA





Il regolamento:



1. Non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.





Nel regolamento



ai fini della loro definizione le TRS per essere **qualificate sottoprodotti** devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- b) il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:
 - 1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
 - 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava
- c) sono **idonee a essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

-> Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere

-> Principi generali attraverso i quali si identificano i requisiti per la configurazione del sottoprodotto al fine di sottrarre le TRS alla disciplina dei rifiuti

ecocamere



Art. 2 comma 1 lettera o

Normale Pratica Industriale

Operazioni, anche condotte singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche, nell'allegato 3 troviamo alcune indicazioni (operazioni più comunemente effettuate)

Allegato 3

Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o)

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

ecocamere



Quanto è contenuto nel **DPR 120/2017 è applicabile in tutti i cantieri**

Cantieri rientranti nella **definizione di cui all'art. 2**, prevedendo anche procedure amministrative e procedurali semplificate per ognuna delle tipologie di cantiere.

Art. 2:

- t) "**cantiere di piccole dimensioni**": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;
- u) "**cantiere di grandi dimensioni**": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;
- v) "**cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a Via o Aia**": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06

ecocamere



Aspetti essenziali:

- **Punti di indagine: dove**
- **Campioni: quanti e modalità di formazione**
- **Analisi**

Aspetti che dovrebbero essere preliminari alle operazioni di scavo, nell'impossibilità è possibile effettuarli in corso d'opera.

Azioni comunque da documentare.

ecocamere



CHI SONO gli attori:

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

ecocamere



Elementi caratterizzanti:

Piano di utilizzo


Dichiarazione di utilizzo art. 21

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

ecocamere



Art. 2, comma 1 – definizione

f) «**piano di utilizzo**»: **documento nel quale il proponente attesta**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006**, e dall'art. 4 del presente regolamento, **ai fini dell'utilizzo** come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo generate in **cantieri di grandi dimensioni** (allegato 5 – art.li 14,15,16,17).

Nel piano di utilizzo è indicata la durata dello stesso.

Art. 21

«**dichiarazione di utilizzo**»: la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, è **attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo** (di cui all'allegato 6 – art. 21):

al comune del luogo di produzione e
all'Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente.

Assolve la funzione del piano di utilizzo per:

- **cantieri di piccole dimensioni,**
- **cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia (art. 22)**

ecocamere



Art. 5

Deposito Intermedio

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il **sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione** nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06, **oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche** nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06
- b) l'**ubicazione e la durata del deposito** sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21
- c) la **durata del deposito non può superare** il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;
- d) il **deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito** in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'art. 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo
- e) il **deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21** e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.



ecocamere




→

Art. 5

Deposito Intermedio

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.

In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.lgs. 152/06.

ecocamere




Art. 6

Trasporto

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7.

Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

ecocamere



Art. 7

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (**allegato 8**).

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8:

- all'Autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione
- al Comune del sito di produzione
- al Comune del sito di destinazione.

La dichiarazione è conservata per **cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. Il deposito intermedio non costituisce utilizzo.

ecocamere



Deposito temporaneo (rifiuti)

Art. 23

Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*) il deposito temporaneo, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, deve rispettare le condizioni di cui all'art. 23 ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,

Inoltre

Il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

ecocamere



• **Analisi delle modifiche introdotte dal Decreto in corso di approvazione**

- Definizioni
- Modifiche dell'estensione del campo di applicazione della disciplina dei sedimenti
- Procedure più semplici per la gestione del deposito intermedio
- Coordinamento fra la presentazione del Piano di Utilizzo e la procedura VIA
- Semplificazione dei documenti di trasporto -> stesso mezzo – stesso percorso
- Modifiche delle indicazioni della normale pratica industriale
- Pubblicazione dati relativi ai valori di fondo naturale rilevati da ARPA → online

Il Ministero ha pubblicato lo schema del regolamento -> **SHEMA DI DECRETO AI SENSI DEL D.L. 13/2023**

ecocamere

 **ecocerved**

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

12/11/2025